

# **REGOLAMENTO PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE**

**Emanato con Decreto Rettorale n. 24 del 4 marzo 2013**

## Capo primo: Disposizioni generali

### *Contenuto del regolamento per le rappresentanze studentesche*

#### **Art. 1**

- 1.1** Il presente regolamento per le rappresentanze studentesche (di seguito denominato “regolamento”) è adottato in applicazione dell’art. 2.8 dello Statuto della libera Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (di seguito denominati “Statuto” e “Università”) e nelle forme previste dall’art. 7.2 dello Stesso. Il regolamento costituisce fonte normativa dell’Università ai sensi dell’art. 1.2 dello Statuto.
- 1.2** Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le modalità d’applicazione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale d’Ateneo riguardanti le rappresentanze studentesche negli organi dell’Università, le modalità di elezione delle stesse e le modalità di assegnazione di altre cariche eventualmente riconosciute dall’Università. Disciplina inoltre la composizione e il funzionamento degli organi consultivi studenteschi dell’Università.
- 1.3** Il regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del “Ufficio per le elezioni delle rappresentanze studentesche”, di seguito denominato “Ur”.
- 1.4** Il regolamento si applica:
- a) alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca nei seguenti Organi collegiali universitari:
    - Comitato per lo sport universitario
    - Consiglio Direttivo dell’ISU Bocconie per l’elezione della Terna nell’ambito della quale il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Amici della Bocconi” designa il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”;
  - b) alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nei seguenti Organi collegiali universitari:
    - Collegio dei Docenti
    - Consiglio di DipartimentoL’indicazione dei tre rappresentanti degli studenti in Consiglio di Accademico tra i rappresentanti in Collegio dei Docenti è formulata dai rappresentanti stessi ed è efficace a seguito di comunicazione al Rettore;

- c) alle elezioni dei rappresentanti degli studenti della Scuola Universitaria Bocconi, della Scuola Superiore Universitaria Bocconi, della Scuola di Giurisprudenza Bocconi, nei Consigli di Scuola;
- d) alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico nei comitati di corso di studio e alle elezioni dei rappresentanti di classe per i Corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico.

Il presente regolamento non si applica:

- alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca in Collegio dei Docenti e nei Consigli di Dipartimento, nonché alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Scuola di Dottorato Bocconi.

### *Definizioni*

#### **Art. 2**

- 2.1** Per “Studenti” si intendono tutti gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università Bocconi.
- 2.2** Per “Dottorandi” si intendono gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca.
- 2.3** Per “Gruppi” si intendono i gruppi di rappresentanza studentesca costituiti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
- 2.4** Per “rappresentanti di prima fascia” si intendono tutti gli studenti eletti rappresentanti degli studenti nel Collegio dei Docenti, del Consiglio Direttivo dell’ISU Bocconi, nel Comitato per lo Sport Universitario , nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Dipartimento e lo studente designato dall’Associazione Amici della Bocconi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
- 2.5** Per “rappresentanti di Corso” si intendono tutti gli studenti eletti a componenti dei Comitati di Corso di studio.
- 2.6** Per “rappresentanti di classe” si intendono tutti gli studenti eletti rappresentanti della propria classe di corso di studio.
- 2.7** Per “lista per organo” si intende la lista elettorale contenente le candidature per l’elezione di uno o più rappresentanti degli studenti in un singolo organo, per il quale sia prevista una elezione tramite liste ai sensi del capo quinto del presente regolamento.
- 2.8** Per “lista generale per la costituzione di un gruppo” (di seguito denominata “lista-gruppo”) si intende l’insieme di quelle “liste per organo” che presentate alle elezioni di cui al capo quinto del presente

regolamento hanno in comune il Nome di lista, il referente di lista e l'osservatore di lista indicato per il seggio elettorale.

## **Capo secondo: Mandato delle cariche - Incompatibilità - Decadenza**

### *Disposizioni generali*

#### **Art. 3**

- 3.1** Il mandato di uno studente in una carica disciplinata dal presente regolamento cessa con l'elezione o con la nomina di un nuovo studente nel mandato successivo, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3.2** Qualsiasi studente può rinunciare in qualsiasi momento alla carica che ricopre dandone comunicazione scritta all'Ur.
- 3.3** Lo studente eletto o nominato per un mandato può ricoprire la medesima carica nel mandato successivo, sempre che sussistano le condizioni previste dal regolamento.
- 3.4** La decadenza dalla qualità di studente dell'Università comporta la contestuale decadenza dalla carica di rappresentante ricoperta.
- 3.5** Lo studente nominato in Consiglio di Amministrazione decade al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico ed è sostituito da altro studente della "Terna", di cui al precedente art. 1, indicato dall'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione Amici della Bocconi.
- Lo studente eletto decade dall'incarico in caso di provvedimento disciplinare a suo carico, né gode dell'elettorato passivo se il provvedimento disciplinare è in corso al momento della presentazione delle candidature.
- In deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi, gli studenti nominati in Consiglio di Amministrazione, eletti in Collegio dei Docenti, nei Consigli di Dipartimento, nel Comitato per lo sport universitario, Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi, nel Consiglio di Scuola iscritti ai Corsi di laurea, non decadono dall'incarico con il conseguimento della laurea, a condizione che sia conseguita entro il mese di ottobre di ogni anno accademico e contestuale all'iscrizione ad un Corso di laurea magistrale.

### *Rappresentanti di prima fascia*

#### **Art. 4**

- 4.1** La carica di rappresentante di prima fascia in un organo è

incompatibile con la medesima carica in altro organo.

Lo studente eletto contemporaneamente in più Organi collegiali deve, entro i dieci giorni successivi la data del Decreto Rettorale di proclamazione, optare per un unico Organo collegiale o per un seggio determinato. Nei rimanenti Organi collegiali subentrerà il primo dei non eletti della medesima lista. L'opzione è esercitata con lettera al Ur che deve pervenire entro i termini indicati. In caso di mancata opzione entro i termini indicati, l'eletto decade da tutti gli Organi collegiali. La stessa procedura di opzione deve essere seguita nell'ipotesi di contemporanea elezione in un Organo collegiale e di nomina, nell'ambito della terna, a cura dell'Associazione Amici della Bocconi, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università. In tal caso i termini per esercitare l'opzione decorrono dalla nomina nel Consiglio di Amministrazione.

- 4.2** In caso di decadenza di un rappresentante di prima fascia subentra nella carica automaticamente il primo dei non eletti successivo nella medesima lista per organo.
- 4.3** In caso di decadenza di un rappresentante di prima fascia per conseguimento del titolo in assenza di candidati non eletti della medesima lista per organo che possano subentrare nella carica, il suddetto rappresentante può continuare a svolgere le proprie funzioni fino a scadenza naturale del mandato.
- 4.4** Per tutti gli altri motivi di decadenza di cui all'art.3 e in ogni altro caso di esaurimento dei candidati di una lista per organo, il seggio rimarrà vacante.
- 4.5** Decade dalla carica il rappresentante che per ogni anno di durata del mandato elettorale sia assente ad almeno tre sedute dell'organo collegiale. La verifica e la segnalazione della decadenza è a cura del Capogruppo della lista con la quale lo studente è stato eletto.

### *Rappresentanti di Corso e rappresentanti di classe*

#### **Art. 5**

- 5.1** I rappresentanti di Corso e i rappresentanti di classe decadono in caso di revisione di corso di laurea durante il proprio mandato.
- 5.2** Il comma precedente non si applica nel caso in cui non vi siano altri candidati votati per la stessa carica in grado di subentrare nel mandato.
- 5.3** Per tutti gli altri motivi di decadenza di cui all'art.3 e in ogni altro caso di esaurimento dei candidati votati per la stessa carica, il seggio rimarrà vacante.

## **Capo terzo: L'Ufficio per le rappresentanze studentesche**

### **Art. 6**

- 6.1** Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento è costituito presso l'Università Bocconi, con Decreto Rettorale, l'“Ufficio per le Rappresentanze studentesche” (di seguito denominato “Ufficio per le Rappresentanze” o “Ur”).

#### *Composizione e funzionamento*

### **Art. 7**

- 7.1** L'Ufficio per le elezioni delle rappresentanze studentesche è composto da:
- a) Il Rettore dell'Università o suo delegato avente la carica di Presidente;
  - b) Tre membri dell'Amministrazione dell'Università;
  - c) Tre studenti nominati dai tre gruppi di rappresentanza maggiori ai sensi dell'art.46.
- 7.2** I tre studenti membri dell'Ur accettando la nomina e per la durata dell'incarico possono mantenere eventuali cariche di rappresentanza ma non possono candidarsi, né essere referenti di lista o osservatori di lista per le elezioni regolamentate dal presente regolamento. La nomina e l'indicazione vale per tutta la durata dell'espletamento delle operazioni elettorali. e fino all'indizione delle nuove elezioni biennali. Se uno o più dei tre studenti membri rinuncia all'incarico, il sostituto viene nominato ai sensi dell'art 46.
- 7.3** L'Ur decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

#### *Funzioni*

### **Art. 8**

- 8.1** L'Ur cura lo svolgimento delle elezioni studentesche regolate dal presente regolamento.

### **Art. 9**

#### Compete all'Ur:

- 9.1** Costituire il punto di riferimento per l'istruttoria e se del caso per la decisione relativamente ad ogni questione inerente lo svolgimento delle operazioni elettorali e la gestione del mandato conseguente.
- 9.2** Tenere a disposizione dell'Università e degli studenti l'elenco

aggiornato dei rappresentanti degli studenti e pubblicarlo nella maniera ritenuta più opportuna.

**9.3** Accertare ogni causa di incompatibilità preesistente o sopravvenuta. Nel caso si verifichi una ipotesi di decadenza, dichiara la cessazione del mandato e ne dà comunicazione.

**9.4** Tenere a disposizione dell'Università e degli studenti il registro delle presenze dei rappresentanti di prima fascia alle riunioni degli organi collegiali in cui sono stati eletti. Tale registro è pubblicato sul sito internet dell'Università ed è aggiornato regolarmente, al fine di fornire informazione sull'effettiva partecipazione dei rappresentanti degli studenti.

## **Art. 10**

**10.1** Durante i periodi di indizione delle elezioni disciplinate dal presente regolamento, l'Ur svolge le funzioni di ufficio elettorale centrale e dunque:

- a) coordina e garantisce il libero svolgimento della campagna elettorale ed il successivo libero svolgimento delle operazioni di voto, provvedendo alla decisione di ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti il seggio;
- b) opera un controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento su istanza di chiunque vi abbia interesse;
- c) tiene a disposizione degli studenti elettori copie degli elenchi dei candidati concorrenti depositati presso detto ufficio;
- d) provvede al reperimento di spazi per lo svolgimento delle attività di propaganda e campagna elettorale, distribuendoli secondo equità, sentito il parere dei referenti di lista;
- e) predispone le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali;
- f) segnala i comportamenti che possono comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- g) ha funzioni consultive rispetto al contenuto dei Decreti Rettorali d'indizione delle elezioni studentesche.

**10.2** Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, per le elezioni di cui al capo quinto, l'Ur sente il parere dei referenti di lista.

## **Capo quarto: Gli organi consultivi studenteschi dell'Università**

### **Art. 11**

**11.1** I Gruppi di rappresentanza unitariamente nella Conferenza dei Gruppi di rappresentanza studentesca e il Consiglio degli Studenti

sono organi consultivi dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti, conformemente all'art.34 dello Statuto.

### *I Gruppi di rappresentanza studentesca*

#### **Art. 12**

- 12.1** Tutti gli studenti possono associarsi liberamente e concorrere democraticamente alla costituzione di gruppi di rappresentanza mediante la partecipazione alle elezioni indette dal Rettore ogni due anni e regolate dalle disposizioni di cui al capo quinto del presente regolamento.
- 12.2** Al termine delle elezioni di cui al capo quinto, è costituito automaticamente un nuovo gruppo di rappresentanza o rinnovato uno precedentemente esistente solo qualora nell'ambito di una lista-gruppo il numero degli eletti raggiunga il numero minimo di tre rappresentanti di prima fascia eletti.
- 12.3** Ciascun gruppo assume il Nome della lista-gruppo da cui si è costituito ai sensi del comma precedente. Il gruppo è titolare esclusivo del suddetto Nome in tutte le attività di rappresentanza studentesca, associative e studentesche in generale ivi compresa la presentazione di omonima lista elettorale.
- 12.4** Ogni gruppo esprime uno studente Presidente del Gruppo e un Vice-Presidente di gruppo.

### *La Conferenza dei Gruppi di rappresentanza*

#### **Art. 13**

- 13.1** La Conferenza dei Gruppi di rappresentanza è formata dagli studenti indicati dai gruppi ai sensi dell'articolo precedente. È altresì membro della Conferenza lo studente designato dall'Associazione Amici della Bocconi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 13.2** La Conferenza svolge le sue funzioni sia su istanza dell'Università sia autonomamente.
- 13.3** Lo studente designato dall'Associazione Amici della Bocconi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università coordina i lavori interni della Conferenza.



## *Il Consiglio degli Studenti*

### **Art. 14**

- 14.1** Sono membri del Consiglio degli Studenti i rappresentanti di prima fascia e i rappresentanti di Corso.
- 14.2** Il Consiglio degli Studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento in conformità con le disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente regolamento. Tale Regolamento è depositato all'Ur

### **Capo quinto: L'elezione dei rappresentanti degli studenti di prima fascia e della Terna per il Cda**

#### *Ambito di applicazione*

### **Art. 15**

- 15.1** Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi collegiali universitari:
- a) Comitato per lo Sport Universitario;
  - b) Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi;
  - c) Collegio dei Docenti;
  - d) Consigli di Dipartimento;
  - e) Consiglio di Scuola Universitaria Bocconi;
  - f) Consiglio di Scuola Superiore Universitaria Bocconi;
  - g) Consiglio della Scuola di Giurisprudenza Bocconi;
- e per l'elezione della Terna nell'ambito della quale il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Amici della Bocconi" designa il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi".
- 15.2** Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Altresì si applicano alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi limitatamente agli organi collegiali di cui alle lett. a e b del precedente comma e all'elezione della Terna.

#### *Disposizioni generali*

### **Art. 16**

- 16.1** Le elezioni regolamentate dalle disposizioni del presente capo sono indette ogni due anni dal Rettore, con proprio Decreto che ne fissa la data. Tale Decreto deve essere pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e comunicato alla Conferenza dei Gruppi di

rappresentanza almeno settanta giorni prima della data delle votazioni.

- 16.2** In ciascuna delle elezioni disciplinate dal presente capo i rappresentanti degli studenti sono eletti a sistema proporzionale nelle seguenti misure, rispettivamente:
- a) una Terna per il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi";
  - b) cinque rappresentanti degli studenti per il Collegio dei Docenti;
  - c) due rappresentanti degli studenti per il Comitato per lo sport universitario;
  - d) tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi;
  - e) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Dipartimento;
  - f) tre rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di Scuola.

## **Art. 17**

- 17.1** L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti come intesi all'art.2.1 e, limitatamente alle elezioni di cui alle lett. a e b del art.15.1, altresì ai dottorandi, i quali alla data fissata nel Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni siano iscritti efficacemente e regolarmente all'Università, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
- 17.2** Nella elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola ciascun elettore vota per la rispettiva Scuola di appartenenza.
- 17.3** L' elettorato passivo spetta agli studenti iscritti agli anni di corso regolari (in corso), che non abbiano sanzioni disciplinari in corso al momento della candidatura.
- 17.4** L'iscrizione efficace e regolare deve risultare alla data fissata dal Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni e comunque alla data di presentazione della candidatura.
- 17.5** Per ogni Consiglio di Scuola l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti a un corso di studio della Scuola.

*Presentazione delle liste e delle candidature per la Terna per il Cda*

## **Art. 18**

- 18.1** Dal momento di pubblicazione del Decreto Rettorale di cui all'art.16.1 tutti gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.17 possono essere candidati alle elezioni a rappresentante degli studenti negli organi collegiali universitari.
- 18.2** Le candidature devono essere raggruppate in liste per organo tra loro concorrenti, a sistema proporzionale.

- 18.3** I referenti di lista, non candidati, presentano le liste per organo mediante registrazione, in apposito modulo da ritirare e consegnare presso l' Ufficio per le rappresentanze, del nome della lista, del nome dello studente con le funzioni di osservatore e di scrutatore di lista (non candidato) per il seggio elettorale, e delle candidature individuali. Il nome dello studente osservatore di seggio può essere modificato prima e non oltre il Decreto con cui tale seggio viene istituito ai sensi dell'art.24.
- 18.4** Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni definisce: il termine ultimo per la presentazione delle liste per organo e la data di avvio della raccolta dei sostegni di cui all'art.21.

## **Art. 19**

- 19.1** La candidatura per la Terna potrà essere presentata o ritirata a partire dal momento di pubblicazione del Decreto Rettorale di cui all'art.16.1 fino al termine indicato nel decreto di cui al precedente articolo.
- 19.2** Le sole candidature per l'elezione della Terna entro cui designare il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione prescindono dalle liste, ma sono presentate nominativamente e singolarmente.
- 19.3** I candidati per l'elezione della Terna possono essere anche candidati in liste per organo di cui all'art.18, nel rispetto dell'art.20.4.

### *Presentazione delle candidature singole all'interno delle liste per organo*

## **Art. 20**

- 20.1** Le candidature all'interno di una lista aperta ai sensi dell'art.18 non possono essere aggiunte o ritirate dal momento di avvio della raccolta dei sostegni. In casi eccezionali è possibile modificare o ritirare al massimo una candidatura per ogni lista all'interno di ogni organo con il consenso scritto del candidato e del referente di lista. L'Ur effettuerà la valutazione delle motivazioni e deciderà a maggioranza dei partecipanti.
- 20.2** Ciascuna lista per organo potrà comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.
- 20.3** Le candidature individuali sono sottoscritte da parte degli stessi candidati e approvate dal referente di lista.
- 20.4** Sono ammesse candidature contemporanee in più organi con la medesima lista.

*Raccolta dei sostegni per le liste e per le candidature per la Terna per il Cda*

**Art. 21**

- 21.1** Al termine del periodo valido per la presentazione delle liste per organo e delle candidature per la Terna di cui agli articoli 18 e 19, si apre il periodo di raccolta dei sostegni per i Nomi di lista e per le candidature per la Terna. Tale periodo termina in data fissata dall'Ur e indicata dal Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni.
- 21.2** Le sottoscrizioni a sostegno di ogni lista per organo e di ogni candidatura individuale per l'elezione alla Terna devono raggiungere, per ogni elezione contestualmente indetta in Università, il numero minimo di cinquanta per i Consigli di Scuola, cento per le altre elezioni.
- 21.3** Le liste per organo e le candidature al CDA che non raggiungono il numero minimo di sottoscrizioni ai sensi del comma precedente non possono partecipare al voto.
- 21.4** Ogni studente può effettuare la sottoscrizione a sostegno di una sola lista per organo e candidatura individuale per l'elezione della terna per ogni elezione per la quale ha diritto all'elettorato attivo.
- 21.5** La sottoscrizione effettuata non può essere revocata.
- 21.6** L'invalidità delle sottoscrizioni determina l'impossibilità di partecipare al voto per nel caso in cui le sottoscrizioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento del numero minimo delle sottoscrizioni di presentazione.
- 21.7** La sottoscrizione a sostegno della lista è effettuata all'Ur, alla presenza di uno dei funzionari delegati oppure tramite procedura informatizzata.

*Periodo Elettorale*

**Art. 22**

- 22.1** Successivamente alla chiusura della raccolta dei sostegni l'Ur individua il periodo elettorale entro il quale si svolge la campagna elettorale secondo regole che garantiscano pari condizioni alle diverse candidature concorrenti.

*Svolgimento delle elezioni*

**Art. 23**

- 23.1** Per ogni elezione dei rappresentanti degli studenti ogni studente può votare una sola lista per organo tra quelle riportate nella scheda

elettorale ed esprimere le proprie preferenze tra le candidature riportate, in ordine alfabetico, all'interno della lista votata.

- 23.2** È possibile esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario.
- 23.3** È possibile esprimere al massimo due preferenze per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi e nei Consigli di Scuola.
- 23.4** È possibile esprimere al massimo tre preferenze per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Collegio dei Docenti.
- 23.5** È possibile esprimere al massimo quattro preferenze per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento.
- 23.6** Per l'elezione della Terna entro cui designare il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi ogni studente esprime il proprio voto contrassegnando uno dei nominativi delle candidature riportate, in ordine alfabetico, nella scheda elettorale.

#### **Art. 24**

- 24.1** Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della sua libertà e segretezza è costituito, con Decreto del Rettore, presso l'Università Bocconi un seggio elettorale nel locale a ciò destinato.
- 24.2** Il seggio elettorale è composto da:
- almeno cinque dipendenti dell'Amministrazione universitaria che assumono le funzioni di Presidente, Vice-Presidente, membri e Segretario del Seggio;
  - tutti gli studenti osservatori di lista di cui all'art.18.3.

#### **Art. 25**

- 25.1** Prima dell'inizio delle operazioni elettorali i componenti del seggio, di cui all'art. 24, si riuniscono per acquisire le disponibilità del locale e del materiale necessari all'esercizio del diritto di voto.
- 25.2** È compito del Presidente del seggio accertarsi dell'adeguatezza del locale dove si svolgono le elezioni, della presenza in esso delle attrezzature necessarie ad assicurare l'esercizio del voto in condizioni di libertà e segretezza.

#### **Art. 26**

- 26.1** Le operazioni elettorali hanno luogo mediante:
- a) la consegna da parte dell'elettore al Presidente o ad uno dei componenti del seggio della tessera magnetica, unico documento valido per essere ammesso al seggio elettorale;

- b) l'accertamento del possesso dei requisiti di elettore da parte dei componenti del seggio;
- c) la consegna allo studente elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali di competenza;
- d) la restituzione della tessera magnetica;
- e) l'indicazione, da parte dei membri del seggio, della cabina disponibile per il voto;
- f) la consegna al Presidente del seggio o a chi ne fa le veci, che le introdurrà nelle apposite urne sigillate, delle schede elettorali, che dovranno essere utilizzate e ripiegate secondo le istruzioni indicate sulle schede stesse;
- g) la stampa, al termine delle operazioni di voto, del registro dei votanti.

**26.2** Con il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni su indicazione dell'Ur possono essere adottate differenti modalità di svolgimento delle operazioni elettorali anche con l'ausilio di sistemi informatici.

#### **Art. 27**

**27.1** Il seggio elettorale di cui all'art.24. resta aperto nei giorni e nelle ore fissate dal Decreto Rettorale per le votazioni.

**27.2** Al termine dell'orario di accesso al seggio elettorale gli elettori ancora presenti nel locale del seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

#### **Art. 28**

**28.1** Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

#### *Scrutinio dei voti*

#### **Art. 29**

**29.1** Le operazioni elettorali e quelle di scrutinio sono pubbliche.

**29.2** Le operazioni di scrutinio hanno inizio, a cura dei componenti del seggio dopo la chiusura delle votazioni e si svolgono mediante lettura ottica delle schede o altro strumento idoneo. È considerato voto validamente espresso l'annerimento della casella corrispondente a una lista e/o ad un candidato, secondo le istruzioni riportate sulle schede elettorali.

**29.3** Sono annullati i voti di lista o le preferenze espresse mediante l'annerimento di più caselle tra loro incompatibili, tra gli altri casi: annerimento di caselle corrispondenti a liste per organo diverse per

la medesima elezione; annerimento di caselle corrispondenti ai candidati in numero superiore alle preferenze esprimibili; annerimento nella medesima scheda della casella di una lista e della casella di un candidato non appartenente alla suddetta lista.

#### *Esito delle elezioni*

#### **Art. 30**

- 30.1** Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio dà pubblica lettura dei voti ottenuti da ogni lista per organo e da ogni lista-gruppo e delle preferenze ottenute dai candidati e trasmette i *risultati* all'Ur.
- 30.2** Al fine di ripartire i seggi tra le liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per organo successivamente per divisori progressivi da uno sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si assegnano i seggi alle liste per organo che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
- 30.3** A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista per organo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
- 30.4** Nell'ambito di ogni lista per organo i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, si procede con sorteggio tra i candidati con pari numero di voti, la procedura è svolta a cura dell'Ur.

#### *Proclamazione degli eletti*

#### **Art. 31**

- 31.1** Il Rettore proclama successivamente con proprio Decreto, affisso all'Albo ufficiale dell'Università, l'esito delle votazioni.

Per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni relative alle elezioni comunali e provinciali, in quanto compatibili.

### **Capo sesto: L'elezione dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti nei Comitati di Corso**

#### *Ambito di applicazione*

#### **Art. 32**

- 32.1** Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni:
- a) di due rappresentanti per ogni classe di corso di studio;

- b) n. quattro rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di corso di laurea;
- c) n. due rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di corso di laurea magistrale;
- d) di un rappresentante degli studenti nel Comitato di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, che va ad integrare – in qualità di invitato – il Consiglio di Scuola di Giurisprudenza.

### *Disposizioni generali*

#### **Art. 33**

**33.1** Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle classi e nei Comitati di Corso di studio sono indette annualmente dal Rettore durante il primo semestre dell'Anno Accademico, con proprio Decreto che ne fissa la data. Tale Decreto deve essere pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e comunicato alla Conferenza dei gruppi di rappresentanza almeno quindici giorni prima della data delle votazioni.

#### **Art. 34**

**34.1** Sono eletti due rappresentanti per ogni classe di anno di corso di insegnamenti obbligatori di corso di studio. Nel caso l'anno di corso non preveda insegnamenti obbligatori ma solo opzionali, sono eletti 2 rappresentanti per tutti gli insegnamenti opzionali.

**34.2** Sono altresì eletti:

- a) quattro rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di Corso di laurea afferente alla Scuola Universitaria Bocconi come da tabella A allegata allo statuto;
- b) due rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di Corso di laurea afferente alla Scuola Superiore Universitaria Bocconi, come da tabella A allegata allo statuto;
- c) un rappresentante degli studenti per il Comitato di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, che va ad integrare – in qualità di invitato – il Consiglio di Scuola di Giurisprudenza.

#### **Art. 35**

**35.1** L'elettorato attivo per l'elezione dei "rappresentanti di classe" spetta a tutti gli studenti che alla data fissata nel Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni siano iscritti efficacemente e regolarmente all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" ad un anno regolare dei corsi di studio.



- 35.2** L'elettorato passivo per l'elezione a "rappresentanti di classe" per la rispettiva classe di assegnazione spetta agli studenti iscritti ad un anno di corso regolare, che non abbiano sanzioni disciplinari in corso al momento della presentazione della candidatura.
- 35.3** L'iscrizione efficace e regolare deve risultare alla data fissata dal Decreto Rettorale che indice le elezioni e comunque alla data di presentazione della candidatura.  
Si considera iscrizione efficace e regolare – ai fini della presente disposizione – quella degli iscritti al primo anno di corso di studio biennale, anche se immatricolati con riserva.
- 35.4** Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Comitato di Corso di studio l'elettorato attivo e passivo spetta ai "rappresentanti di classe" eletti nelle classi attivate nell'ambito del corso di studio.

#### *Presentazione delle candidature e svolgimento delle elezioni*

#### **Art. 36**

- 36.1** Tutti gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.35 possono candidarsi alle elezioni di cui all'art.34. La candidatura presentata opera sia per l'elezione a rappresentante di classe che per l'elezione a rappresentante di Corso di studio.
- 36.2** Le candidature sono nominali e individuali.
- 36.3** La presentazione delle candidature individuali avviene mediante procedura informatizzata.

#### **Art. 37**

- 37.1** Per l'elezione dei rappresentanti di classe ogni studente può esprimere al massimo due preferenze; il voto è valido anche con l'indicazione di una sola preferenza.
- 37.2** Per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di Corso di laurea afferenti alla Scuola Universitaria Bocconi ogni rappresentante di classe può esprimere al massimo due preferenze; è ammessa l'indicazione di una sola preferenza.
- 37.3** Per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di Corso di laurea afferenti alla Scuola Superiore Universitaria Bocconi ogni rappresentante di classe può esprimere al massimo una sola preferenza.
- 37.4** Per l'elezione del rappresentante nel comitato del corso di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ogni rappresentante di classe può esprimere al massimo una sola preferenza.

## **Art. 38**

**38.1** Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della sua libertà e segretezza è costituito, con Decreto del Rettore, un seggio elettorale nei locali dell'Università Bocconi a ciò destinati.

**38.2** Il seggio elettorale è composto da:

- a) almeno due dipendenti dell'Amministrazione universitaria che assumono le funzioni di Presidente, Vice-Presidente, membri e Segretario del Seggio;
- b) fino a tre studenti "osservatori" indicati individualmente e separatamente dai tre gruppi di rappresentanza maggiori ai sensi dell'art.46

## **Art. 39**

**39.1** Prima dell'inizio delle operazioni elettorali i componenti del seggio si riuniscono per verificare le disponibilità delle funzionalità necessarie all'esercizio del diritto di voto.

**39.2** È compito del Presidente del seggio accertare la presenza delle attrezzature necessarie ad assicurare l'esercizio del voto in condizioni di libertà e segretezza.

## **Art. 40**

**40.1** Le operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti di classe hanno luogo mediante apposita procedura informatizzata.

**40.2** Le operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di Corso di studio hanno luogo mediante schede cartacee o altro metodo predisposto, comunque presso un seggio situato nei locali dell'Università.

## **Art. 41**

**41.1** Durante le due successive votazioni il sistema elettorale è aperto e accessibile nei giorni e nelle ore fissate dal Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni.

**41.2** Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti nel locale del seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

## **Art. 42**

**42.1** Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

## *Scrutinio dei voti*

### **Art. 43**

- 43.1** Le operazioni elettorali e quelle di scrutinio sono pubbliche.
- 43.2** Le operazioni di scrutinio hanno inizio a cura dei componenti del seggio dopo la chiusura delle votazioni.
- 43.3** Nelle elezioni dei rappresentanti di classe non è considerato voto validamente espresso l'apposizione di più preferenze di quelle previste, sono pertanto annullati i voti espressi non in conformità con il metodo elettorale e le istruzioni date (tra gli altri casi la selezione di caselle corrispondenti ai candidati in numero superiore alle preferenze da esprimere). È possibile votare scheda bianca.

### **Art. 44**

- 44.1** A parità di cifra, per le elezioni a rappresentante di classe si procede con sorteggio tra i candidati con pari numero di voti, la procedura è svolta a cura dell'Ur.
- 44.2** Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Comitati di Corso di studio in caso di parità si procede con sorteggio tra i candidati con pari numero di voti più votati.
- 44.3** Al termine di tali operazioni, per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di corso, il Presidente del seggio dà pubblica lettura delle preferenze ottenute dai candidati e trasmette i risultati all'Ufficio per le rappresentanze.

### **Art. 45**

- 45.1** Il Rettore proclama successivamente con proprio decreto, affisso all'Albo ufficiale dell'Università e comunicato all'Ur, l'esito della prima (rappresentanti di classe) e della seconda (rappresentanti nei Comitati di Corso) votazione.

## **Capo settimo: Altre disposizioni**

### *Ordine dei Gruppi di rappresentanza studentesca*

### **Art. 46**

- 46.1** Qualora sia necessario individuare un ordine che riconosca dei gruppi come "maggiori", si considerano tali quelli costituiti ai sensi dell'art.12 che abbiano eletto più rappresentanti di prima fascia all'interno dell'omonima lista-gruppo.
- 46.2** Nel caso in cui a due o più gruppi afferisca lo stesso numero di

rappresentanti di prima fascia, si dà la priorità al gruppo che ha ricevuto il maggior numero di voti in totale, calcolato come somma delle singole cifre elettorali conseguite dalle singole liste per organo appartenenti alla rispettiva lista-gruppo.

### *Rappresentanti nei Consigli di Dipartimento*

#### **Art. 47**

**47.1** Per i Consigli di Dipartimento ogni eletto esprimerà, entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di cui all'art.31, in ordine di elezione, la preferenza per un solo Consiglio di Dipartimento.

### *Rappresentante membro del Comitato regionale per il Diritto allo Studio Universitario*

#### **Art. 48**

**48.1** I rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo ISU Bocconi, indicano all'unanimità tra di essi il membro del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

**48.2** In caso di mancanza di consenso sulla predetta indicazione, dopo quindici giorni dalla pubblicazione del decreto Rettorale di cui all'art. 31 è indicato membro del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario il rappresentante eletto nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi con più preferenze all'interno della lista che abbia ottenuto più voti.

**48.3** In caso di decadenza del rappresentante presso il Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, subentra al suo posto il rappresentante che lo sostituisce nel Consiglio Direttivo ISU Bocconi, salvo diversa disposizione assunta per consenso da parte della Conferenza dei Gruppi entro quindici giorni dal verificarsi della decadenza.

### *Consiglio Accademico*

#### **Art. 49**

**49.1** Tre dei cinque rappresentanti eletti in Collegio dei Docenti, indicati dai rappresentati stessi, intervengono alle adunanze del Consiglio Accademico.

**49.2** In caso di decadenza di un rappresentante in Consiglio Accademico, si procederà a nuova designazione.

*Membri studenti della Commissione disciplinare*

**Art. 50**

**50.1** Se richiesto, ciascuno dei due gruppi maggiori ai sensi dell'art. 46 indica un rappresentante in Collegio dei Docenti come membro della Commissione disciplinare.

*Ricorsi*

**Art. 51**

**51.1** Contro i risultati, proclamati ai termini degli artt. 31 e 45, può essere proposto ricorso, entro dieci giorni dalla loro proclamazione, all'Ur che decide entro i successivi dieci giorni. Contro questa decisione, può essere proposto ricorso al Consiglio Accademico entro trenta giorni; il Consiglio Accademico decide in via definitiva entro i successivi novanta giorni.

**51.2** Alle decisioni suddette sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università.